

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2019, n. 11

Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità').

(GU n.26 del 29-6-2019)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 5-bis
della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19

1. La rubrica dell'art. 5-bis della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità') e' sostituita dalla seguente: «Promozione dei prodotti delle aree protette».

2. Il comma 1 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«1. La Regione, nella volontà di sostenere l'economia delle imprese presenti all'interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di azione locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, i prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all'area naturale protetta, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi.».

Art. 2

Modifiche all'art. 5-quater
della legge regionale n. 19/2009)

1. Il comma 1 dell'art. 5-quater della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«1. Gli enti gestori delle aree protette possono, d'intesa con la comunità del parco e previa comunicazione motivata alla Regione, introdurre biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa, quali il transito su strade bianche e piste forestali, o introdurre tariffe per servizi che l'ente gestore eroga.».

Art. 3

Modifiche all'art. 6
della legge regionale n. 19/2009

1. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2009, sono aggiunte le seguenti parole: «, anche mediante apposita cartellonistica di sintesi da apporsi in corrispondenza dei principali punti di accesso».

2. La lettera f4 del comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituita dalla seguente:

«f4 Area contigua del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi;».

3. La lettera f5 del comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituita dalla seguente:

«f5 Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;».

4. Alla fine del comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2009, sono aggiunte le seguenti lettere:

«; f12-bis Area contigua dell'Alta Val Borbera;
f12-ter Area contigua del Marguareis.».

Art. 4

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il numero 18-ter) della lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009, sono aggiunti i seguenti:

«18-quater) Parco naturale dell'Alta Val Borbera;

18-quinquies) Parco naturale del Po piemontese;

18-sexies) Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi;».

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009, e' aggiunta la seguente:

«b-bis) parchi naturali a gestione locale:

1) Parco naturale Gesso e Stura;».

3. Al numero 46) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009, la parola «Riserva naturale di Fondo Toce» e' sostituita dalla seguente: «Riserva naturale del Fondo Toce».

4. Dopo il numero 49-septies) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009, sono aggiunti i seguenti:

«49-octies) Riserva naturale degli Stagni di Belangero;

49-novies) Riserva naturale delle Rocche di Antignano;

49-decies) Riserva naturale del Rio Bragna;

49-undecies) Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca;

49-duodecies) Riserva naturale del Bosco del Merlino;

49-terdecies) Riserva naturale delle Grotte di Aisone;

49-quaterdecies) Riserva naturale di Spina verde;».

Art. 5

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 19/2009

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, dopo le parole «la Riserva naturale delle Grotte di Bossea» sono inserite le seguenti: «, la Riserva naturale delle Grotte di Aisone».

2. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, sono aggiunte le seguenti: «, la Riserva naturale del Bosco del Merlino».

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, dopo le parole «il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo» sono inserite le seguenti: «, il Parco naturale dell'Alta Val Borbera».

4. La lettera h) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituita dalla seguente:

«h) ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Po piemontese, il Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale di Castelnuovo Scivia, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;».

5. Alla lettera i) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale

n. 19/2009, dopo le parole «la Riserva naturale della Val Sarmassa» sono inserite le seguenti: «, la Riserva naturale degli Stagni di Belangero, la Riserva naturale delle Rocche di Antignano, la Riserva naturale del Rio Bragna, la Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca».

6. Alla lettera j) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, le parole «la Riserva naturale di Fondo Toce» sono sostituite dalle seguenti: «la Riserva naturale del Fondo Toce" e dopo le parole «la Riserva naturale del Colle di Buccione» sono aggiunte le seguenti: «e la Riserva naturale Spina verde».

7. Alla lettera s) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009 le parole «della Riserva naturale Gesso e Stura» sono sostituite dalle seguenti: «del Parco naturale Gesso e Stura».

Art. 6
Modifiche all'art. 20
della legge regionale n. 19/2009

Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«2. Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l'incarico di direttore dell'ente di gestione e' attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in caso di inidoneita' di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3, con contratto di lavoro di diritto privato.».

Art. 7
Modifiche all'art. 24
della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 19/2009, le parole «all'art. 55, comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 55, comma 1, lettera p)».

Art. 8
Modifiche all'art. 26
della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009, dopo le parole «Nell'ambito delle aree contigue» sono aggiunte le seguenti: «e delle zone naturali di salvaguardia».

Art. 9
Modifiche all'art. 27
della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 6 dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2009, le parole «all'art. 55, comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 55, comma 1, lettera p)».

Art. 10
Modifiche all'art. 29
della legge regionale n. 19/2009)

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009, e' inserita la seguente:

«b bis) opera, nel rispetto dei vincoli di bilancio, affinche' gli enti di gestione regionale siano dotati di adeguata struttura amministrativa e gestionale in relazione all'estensione e alla

peculiarita' dei territori gestiti, alla complessita' delle problematiche presenti e alla necessita' di reperire le risorse finanziarie di cui all'art. 22;».

2. Alla lettera c) del comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009, dopo le parole «30 aprile dell'anno successivo» sono aggiunte le seguenti: «, comprensiva del riepilogo delle risorse introitate a titolo di spese correnti e di investimento sulla base dei trasferimenti percepiti ai sensi dell'art. 22».

3. Il comma 7 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«7. La Regione puo' chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo.».

Art. 11
Modifiche all'art. 36
della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«3. L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attivita' economiche in atto connesse alle attivita' agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, da' diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi.».

Art. 12
Modifiche all'art. 38
della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«2. In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realta' locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati negli allegati A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche).».

2. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 19/2009, dopo le parole «ai sensi dell'art. 17 della direttiva 92/43/CEE» sono inserite le seguenti: «e dell'art. 12 della direttiva 2009/147/CEE».

Art. 13
Modifiche all'art. 41
della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 5 dell'art. 41 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«5. Previo parere vincolante della Giunta regionale, i soggetti gestori possono sub-delegare, in tutto o in parte, la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici, regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.».

Art. 14
Modifiche all'art. 44
della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«2. I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di conservazione dei siti della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.».

Art. 15
Modifiche all'art. 52-bis
della legge regionale n. 19/2009

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 52-bis della legge regionale n. 19/2009, sono aggiunte le lettere:

«; z6-bis. Zona naturale di Salvaguardia di Revigliasco;
z6-ter. Zona naturale di Salvaguardia di Isola d'Asti;
z6-quater. Zona naturale di Salvaguardia di Costigliole d'Asti;
z6-quinquies. Zona naturale di Salvaguardia di Agliano Terme;
z6-sexies. Zona naturale di Salvaguardia dei Laghi di Avigliana;
z6-septies. Zona naturale di Salvaguardia del Lago di Arignano.».

Art. 16
Modifiche all'allegato A
della legge regionale n. 19/2009

1. Il numero 2) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«2) Parco naturale di Rocchetta Tanaro (scala 1:5.000)».

2. Il numero 5) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«5) Parco naturale e area contigua del Marguareis e riserva naturale delle Grotte di Bossea (scala 1: 25.000)».

3. Il numero 12) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«12) Parco naturale e zona naturale di salvaguardia dei laghi di Avigliana (scala 1: 10.000)».

4. Il numero 29-bis), dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«29-bis) Parco naturale del Monviso (scala 1: 25.000)».

5. Dopo il numero 29-bis) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 sono inseriti i seguenti:

«29-ter) Parco naturale e area contigua Gesso e Stura tav. 1 (scala 1: 25.000);

29-quater) Parco naturale e area contigua Gesso e Stura tav. 2 (scala 1: 25.000);

29-quinquies) Parco naturale e area contigua dell'Alta Val Borbera (scala 1: 25.000);

29-sexies) Parco naturale e area contigua del Bosco della Partecipanza delle Grange Vercellesi (scala 1:25.000)».

6. Il numero 39) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«39) Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo (scala 1: 10.000)».

7. Il numero 40) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«40) Riserva naturale di Crava-Morozzo (scala 1: 10.000)».

8. Il numero 43) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«43) Riserva naturale del Fondo Toce (scala 1:10.000)».

9. Dopo il numero 58) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 sono inseriti i seguenti:

«58-bis) Aree naturali protette e zone naturali di salvaguardia della Piana del Tanaro (scala 1: 25.000):

Riserva naturale degli Stagni di Belangero;

Riserva naturale delle Rocche di Antignano;

Riserva naturale del Rio Bagna;

Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca;

Zona naturale di Salvaguardia di Revigliasco;

Zona naturale di Salvaguardia di Isola d'Asti;

Zona naturale di Salvaguardia di Costigliole d'Asti;

Zona naturale di Salvaguardia di Agliano Terme;

58-ter) Riserva naturale del Bosco del Merlino (scala 1: 10.000);

58-quater) Riserva naturale delle Grotte di Aisone (scala 1: 5.000)».

10. Il numero 66) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«66) Riserva naturale e area contigua Spina Verde (scala 1: 10.000)».

11. Il numero 67) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«67) Riserva naturale di Benevagienna (scala 1: 10.000)».

12. Dopo il numero 78) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente:

«78-bis) Zona naturale di salvaguardia del Lago di Arignano (scala 1:10.000)».

13. Il numero 82) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«82) Aree naturali protette e area contigua della Fascia fluviale del Po - Paesana (scala 1: 25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese;

Parco naturale del Monviso;

Riserva naturale di Paesana».

14. Il numero 83) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«83) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Revello (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese;

Riserva naturale della Confluenza del Bronda;

Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci Vivi».

15. Il numero 86) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«86) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Virle Piemonte (scala 1: 25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese;

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;

Parco naturale del Po piemontese;

Riserva naturale della Confluenza del Pellice;

Riserva naturale Fontane;

Riserva naturale della Confluenza del Varaita».

16. Il numero 87) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«87) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Carmagnola (scala 1: 25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;

Parco naturale del Po piemontese».

17. Il numero 88) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«88) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Santena (scala 1: 25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese».

18. Il numero 89) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«89) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Torino Est (scala 1: 25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese».

19. Il numero 90) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«90) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Torino Ovest (scala 1: 25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese».

20. Il numero 91) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«91) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Avigliana (scala 1: 25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese».

21. Il numero 92) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«92) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - La Mandria (scala 1: 25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese».

22. Il numero 93) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«93) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Settimo (scala 1: 25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese».

23. Il numero 94) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«94) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Chivasso (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese».

24. Il numero 95) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«95) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Montanaro (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Riserva naturale del Mulino Vecchio;
Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano».

25. Il numero 96) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«96) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Livorno Ferraris (ScALA 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano».

26. Il numero 97) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«97) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Verrua Savoia (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese».

27. Il numero 98) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«98) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Mombello Monferrato (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese».

28. Il numero 99) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«99) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Casale (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese».

29. Il numero 100) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«100) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po Frassineto Po (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese».

30. Il numero 101) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«101) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Valenza (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese».

31. Il numero 102) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«102) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Bassignana (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese».

32. Il numero 103) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«103) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Sale (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese».

33. Il numero 104) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«104) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Alzano Scrivia (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese.».

34. Il numero 105) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«105) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Alessandria (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Parco naturale del Po piemontese».

35. Il numero 106) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«106) Aree naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po - Pontecurone (scala 1:25.000):

Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;
Riserva naturale Castelnuovo Scrivia».

36. Le cartografie delle aree protette di cui al presente articolo sono riportate nell'allegato A alla presente legge.

Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, così come modificato dalla presente legge:

a) all'ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, che prende il nome di ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, è trasferita la gestione della Riserva naturale della Confluenza del Maira, della Riserva naturale della Lanca di San Michele, della Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, della Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, della Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, della Riserva naturale del Molinello, della Riserva naturale Le Vallere, della Riserva naturale Arrivore e Colletta, della Riserva naturale dell'Orco e del Malone, della Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, facenti ora parte del Parco naturale del Po piemontese, del Parco naturale della Collina di Superga, della Riserva naturale del Bosco del Vaj, della Riserva naturale del Mulino Vecchio e della Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, già affidate in gestione all'ente di gestione delle aree protette del Po torinese;

b) all'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore è trasferita la gestione della Riserva naturale Spina verde, già affidata in gestione ai comuni di Mongrando e Occhieppo Inferiore, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

2. Le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'ente di gestione del Po torinese sono trasferiti all'ente di gestione del Po piemontese.

Art. 19 Norma transitoria

1. Il Consiglio dell'ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino ed il commissario dell'ente di gestione delle aree protette del Po torinese rimangono in carica ed esercitano i relativi poteri fino all'insediamento del Consiglio dell'ente di gestione del Po piemontese, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 19/2009.

Art. 20 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 19/2009:

- a) la lettera f1 del comma 2-bis dell'art. 6;
- b) la lettera f3 del comma 2-bis dell'art. 6;
- c) la lettera f7 del comma 2-bis dell'art. 6;
- d) la lettera f12 del comma 2-bis dell'art. 6;
- e) il numero 11) della lettera a) del comma 2 dell'art. 10;
- f) il numero 7) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- g) il numero 8) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- h) il numero 9) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- i) il numero 10) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- j) il numero 11) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- k) il numero 12) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- l) il numero 13) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- m) il numero 14) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- n) il numero 15) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- o) il numero 16) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- p) il numero 31) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- q) il numero 32) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- r) il numero 33) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- s) il numero 33-bis) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- t) il numero 35) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
- u) il numero 36) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;

v) il numero 39-ter) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
w) il numero 48) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
x) il numero 49) della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;
y) il numero 2) della lettera e) del comma 2 dell'art. 10;
z) il numero 2-bis) della lettera e) del comma 2 dell'art. 10;
aa) la lettera c) del comma 1 dell'art. 12;
bb) la lettera t-bis) del comma 1 dell'art. 12;
cc) la lettera c) del comma 2-bis dell'art. 41;
dd) la lettera d) del comma 2-bis dell'art. 41.
2. I numeri 29), 41), 57) e 58) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009 sono abrogati.

Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 47 dello statuto, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le seguenti disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2020:

- a) art. 3, comma 2;
- b) art. 3, comma 3;
- c) art. 4, comma 1, limitatamente ai numeri 18)-quinquies e 18)-sexies;
- d) art. 4, comma 3;
- e) art. 4, comma 4, limitatamente al numero 49)-quaterdecies;
- f) art. 5, comma 4;
- g) art. 5, comma 6;
- h) art. 16, comma 5, limitatamente al numero 29)-sexies;
- i) art. 16, comma 8;
- j) art. 16, comma 10;
- k) art. 16, dal comma 15 al comma 35;
- l) art. 18;
- m) art. 20, comma 1, ad eccezione delle lettere d), y), cc) e dd);
- n) art. 20, comma 2, laddove abroga i numeri 29), 57) e 58) dell'allegato A della legge regionale n. 19/2009.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 marzo 2019

CHIAMPARINO